

Gli studi sul concetto di *bellum iustum* hanno conosciuto negli ultimi decenni una nuova stagione, alimentata in parte anche dalla reazione americana agli attentati dell'11 settembre 2001. Già da prima, comunque, agli inizi degli anni '90, in occasione dell'invasione dell'Iraq da parte degli USA con la scusa di contrastare l'invasione del Kuwait (cd. Prima guerra del Golfo), i fautori dell'intervento armato statunitense si sono richiamati al concetto romano di "guerra giusta" (cfr. Calore 2006). Che cosa però i romani intendessero con l'espressione in esame, e come questa sia applicabile alle fasi del conflitto romano-cartaginese è l'oggetto di queste mie considerazioni.

Innanzitutto vi è da dire che da tempo è stata ridimensionata la convinzione che gli antichi considerassero normalmente la guerra (e non la pace) come stato naturale delle relazioni "internazionali", ogni qualvolta non esistesse comunità di etnia, ovvero non fosse intervenuta la stipulazione di un trattato, concezione una volta dominante perché autorevolmente sostenuta da Mommsen (Sini 2003)

Sul piano giuridico-religioso la guerra fu sempre concepita dai Romani come rottura traumatica delle naturali relazioni pacifiche tra i popoli: «essa quindi - scrive Francesco De Martino (1973²) - abbisognava di una giustificazione, doveva essere *bellum iustum piumpque*, avere cioè una giusta causa». Questa era l'opinione espressa da un grande studioso di storia costituzionale romana negli anni centrali del XX secolo (sulla sua opera recentissime le considerazioni di M. Frunzio 2014), visione che alla luce di più recenti studi è stata considerata bisognosa di approfondimenti ulteriori. Vedremo più sotto come oggi si interpreti il sintagma *bellum iustum*.

Formule e riti dello *ius fetiale* e dello *ius pontificium* furono perciò elaborati con la principale funzione di liberare i cittadini/soldati dalla paura del sangue versato, di aiutarli con la religione a vincere l'antico terrore davanti al *furor*, segno di un possesso che priva l'uomo della sua libertà, di esimerli infine dal timore di impegnarsi in azioni sgradite agli Dèi (Sini 2003).

Ricordiamo brevemente che i feziali erano un collegio di venti sacerdoti nominati per cooptazione; tra di essi si individuava il *pater patratus*, incaricato delle dichiarazioni di guerra e della conclusione dei trattati.

Per esaminare alcuni dei riti compiuti dai Feziali bisogna rifarsi a Livio, 1.32.6-10:

Legatus ubi ad fines eorum venit unde res repetuntur, capite velato filo - lanae velamen est - "Audi, Iuppiter" inquit; "audite, fines" - cuiuscumque gentis sunt, nominat -; "audiat fas. Ego sum publicus nuntius populi Romani; iuste pieque legatus venio, verbisque meis fides sit." Peragit deinde postulata. 7. Inde Iovem testem facit: "Si ego iniuste impieque illos homines illasque res dedier mihi exposco, tum patriae compotem me nunquam siris esse." Haec, 8. cum fines suprascandit, haec, quicumque ei primus vir obuius fuerit, haec portam ingrediens, haec forum ingressus, paucis verbis carminis concipiendique iuris iurandi mutatis, peragit. 9. Si non deduntur quos exposcit diebus tribus et triginta - tot enim sollemnes sunt - peractis bellum ita indicit: "Audi, Iuppiter, et tu, Iane Quirine, dique omnes caelestes, vosque terrestres vosque inferni, audite; 10. ego vos testor populum illum" - quicumque est, nominat - "iniustum esse neque ius persolvere; sed de istis rebus in patria maiores natu consulemus, quo pacto ius nostrum adipiscamur." Tum nuntius Romam ad consulendum redit.

Si nota come nella *rerum repetitio* (“richiesta di restituzione delle *res*”, ovvero di ciò che era stato tolto ingiustamente - cose o persone - che generalmente precedeva l’indizione di guerra e si concludeva con un giuramento) riferita dalle fonti per l’epoca arcaica (specialmente Livio) il feziale, nel momento in cui superava il confine della comunità presso cui si stava recando, e prima di esporre le richieste del popolo romano, chiedeva di essere ascoltato da Giove, dai confini del popolo in questione, dal *fas*, chiarendo la propria posizione di *publicus nuntius* del

popolo romano, inviato *iuste pieque*: come ha ben messo in luce M.R. Cimma (2004), vi è la consapevolezza di superare un confine, di entrare in un territorio straniero, e la necessità di esporre i motivi di un'azione che in sé potrebbe essere illegittima. Informati gli dei, la stessa dichiarazione veniva poi ripetuta più volte, per essere certi che la comunità tutta era stata informata della legittimità della presenza del feziale romano nel suo territorio e delle richieste di cui egli stesso era portatore. Trascorsi i *dies sollemnes* senza che avvenisse la riparazione richiesta, il feziale faceva constatare agli dei il comportamento ingiusto della controparte, e rendeva noto che sarebbe tornato a Roma, dove si sarebbe deciso il da farsi. A Roma il re convocava il senato e chiedeva ad ogni senatore il suo parere (*patrum consultatio*), con una formula che, se dobbiamo credere alle parole di Livio, 1.32.11-12, si presenta sorprendentemente tecnica, dal punto di vista giuridico, sia nella domanda che nella risposta:

“Quarum rerum, litium, causarum condixit pater patratus populi Romani Quiritium patri patrato Priscorum Latinorum hominibusque Priscis Latinis, quas res nec dederunt nec solverunt nec fecerunt, quas res dari, solvi, fieri oportuit, dic”, inquit ei quem primum sententiam rogabat, “quid censes?” Tum ille: “Puro pioque duello quaerendas censeo itaque consentio consciscoque”.

Alla delibera del senato seguiva l'invio del feziale per la formale dichiarazione di guerra, che avveniva attraverso il lancio dell'asta in territorio nemico e la pronuncia di una formula alla presenza di almeno tre uomini puberi appartenenti alla comunità nemica: mi sembra interessante sottolineare che secondo il racconto liviano il momento religioso si esaurisce nella fase della *rerum repetitio*, mentre nelle fasi successive, la delibera del senato e il lancio dell'asta, l'accento viene posto sulla illegittimità del comportamento della comunità nemica e sul riferimento della decisione della guerra agli organi della comunità romana, senza più alcun riferimento alla divinità (Cimma 2004).

Il Turelli in una monografia interamente dedicata al collegio dei Feziali (2011), evidenzia come con l'espansione di Roma oltremare i Feziali siano scomparsi dai campi di battaglia, perché il rituale del lancio dell'asta nel territorio nemico venne superato.

Per quanto sia stato detto da alcuni studiosi che lo *ius fetiale* non abbia avuto la natura organica di un complesso normativo gestito da un collegio sacerdotale, nel lavoro di Turelli (2011) è stato messo in risalto un loro «ben definito ruolo di giuristi» mantenuto nel corso del tempo, ruolo che permette di distinguerli dai *legati*, «che vennero invece svolgendo un ruolo di diplomatici con ampi poteri e di esperti di questioni internazionali». Ne sono segno le numerose ambascerie a composizione mista registrate dalle fonti, come si vedrà in concreto tra poco.

Abbiamo appena visto che nell'antico formulario riportato da Livio si definisca il *bellum* “*purum piumque*”: l'espressione *bellum iustum*, che compare soprattutto in Cicerone, in particolare nelle opere dell'ultimo periodo, è collegata con il collegio feziale in

Varro *de l.l.* 5.86: *Fetiales, quod fidei publicae inter populos praeerant: nam per hos fiebat ut iustum conciperetur bellum, et inde desitum, ut foedere fides pacis constitueretur. Ex his mittebantur, ante quam conciperetur, qui res repeterent, et per hos etiam nunc fit foedus, quod fidus Ennius scribit dictum.*

È evidente che Varrone usa l'aggettivo *ustum* con riferimento di “conformità al *ius*” della dichiarazione, che prevede dei passaggi obbligatori, come abbiamo visto anche sopra. Ai tempi del Reatino, nel I secolo a.C., i feziali si occupavano del *foedus*, ma non più della *rerum repetitio*.

Consideriamo ora

Cic. *De rep.* 2.17.31: *Mortuo rege Pompilio Tullum Hostilium populus regem interrege rogante comitiis curiatis creavit, isque de imperio suo exemplo Pompili*

populum consuluit curiatim. Cuius excellens in re militari gloria magnaetque extiterunt res bellicae, fecitque idem et saepsit de manibus comitum et curiam constituitque ius, quo bella indicerentur, quod per se iustissime inventum sanxit fetiali religione, ut omne bellum, quod denuntiatum indictumque non esset, id iniustum esse atque inpium iudicaretur.

Seguiamo A. Calore (2006) nella sua interpretazione del testo ciceroniano: nel secondo libro dell'opera *de republica*, Cicerone offre uno spaccato dell'epoca regia. Tullo Ostilio, succeduto al re Numa Pompilio, fu impegnato in imprese belliche facendosi promotore di un sistema di regole (*ius*) per iniziare la guerra, fondato sui rituali dello *ius fetiale*. Pertanto, ogni guerra, intrapresa senza essere *denuntiata* e *indicta*, doveva ritenersi *iniusta* e *inpia*.

Gli aspetti decisivi per la comprensione del «*bellum iustum*» sono:

- innanzi tutto il richiamo all'ordinamento feziale come elemento fondante della dichiarazione di guerra (i termini '*iniustum*' e '*inpium*' erano propri delle antiche formule feziali usate nella dichiarazione di guerra);
- poi, l'individuazione del requisito del *bellum iustum* nelle azioni del *denuntiare* e dell'*indicare*; due verbi, questi, usati in senso tecnico.

Lo schema del "*bellum iustum*" risulta, quindi, strettamente legato allo *ius fetiale* circa l'indizione della guerra, consentendo di concludere che il sintagma "*bellum iustum*" indicava la "guerra conforme al sistema giuridico". Calore ritiene che l'obiettivo di Cicerone fu di armonizzare l'idea del *bellum iustum* con la nuova realtà delle guerre transmarine, partendo dal sistema dell'*indictio belli* feziale. Il disegno ciceroniano si muove, cioè, nell'ottica di una visione giuridica della guerra. Calore è consapevole che, nelle guerre di espansione nel Mediterraneo, Roma non sempre rispettò le modalità proprie del *bellum iustum*. Cicerone però ci ha tramandato, come tutta la tradizione romana, un modello normativo cui rifarsi per il controllo della *vis decertandi*. Calore (2006) mette in evidenza come un cambiamento strutturale si sia registrato con Sant'Agostino il quale, nel tentativo di

giustificare la presenza della guerra nella città degli uomini, chiamò in causa la volontà divina, introducendo così la “causa eziologica” della guerra.

Una delle ricostruzioni considerate più interessanti in relazione alle fonti e allo spirito del diritto internazionale romano, in particolare da N. Rampazzo (2012), al quale si deve una complessiva valutazione della storiografia in materia degli ultimi decenni, è quella offerta da M. Kostial (1995), la quale a proposito della definizione di *bellum iustum*, nel proporre una sottile distinzione tra ‘Anlass’ (occasione) e ‘Ursache’ (causa), asserisce che *iustum* è quel *bellum* che risulta caratterizzato da tre componenti essenziali: una *iusta causa*, la *lex de bello indicendo*, e infine l’*indictio belli* secondo il rito feziale.

Luigi Loreto (2001) ha sostenuto che il *bellum iustum* in Cicerone deve intendersi come «guerra intrapresa in modo conforme ai disposti dell’ordinamento giuridico (interno) romano in materia di relazioni internazionali (cioè in modo conforme al diritto internazionale pubblico romano)».

Una delle fonti dallo studioso portate a favore della sua interpretazione è un passo di Cicerone, *de republica* 3.23.35, che appartiene alla parte dell’opera andata perduta e viene ricostruito grazie ad una citazione di Isidoro di Siviglia. L’erudito cristiano della fine del VI secolo, trattando il tema delle guerre (*de bellis*), individuava quattro tipi di *bellum*:

Quattuor autem sunt genera bellorum: id est iustum, iniustum, civile, et plus quam civile. Iustum bellum est quod ex praedicto geritur de rebus repetitis aut propulsandorum hostium causa. Iniustum bellum est quod de furore, non de legitima ratione initur. Subito dopo la definizione del *bellum iustum* Isidoro richiamava un passaggio del *de republica* di Cicerone: *De quo in Republica Cicero dicit: «Illa iniusta bella sunt, quae sunt sine causa suscepta. (Isid.? Nam extra ulciscendi aut propulsandorum hostium causam bellum geri iustum nullum potest)».* *Et hoc idem Tullius parvis interiectis subdidit: «Nullum bellum iustum habetur nisi denuntiatum, nisi dictum, nisi de repetitis rebus».*

Loreto (2001) propone di attribuire a Isidoro anche l'inciso *Nam extra ulciscendi aut propulsandorum hostium causam bellum geri iustum nullum potest*, precisando che l'unico editore a sospettarlo era stato Angelo Mai (cardinale-filologo vissuto nell'800), e di inserire il frammento ciceroniano nel II libro dell'opera. Lo ha seguito in questa interpretazione, con ulteriori argomentazioni, N. Rampazzo (2012).

È possibile richiamare anche Cic. *de off.* 1.11.36. *Ac belli quidem aequitas sanctissime fetiali populi Romani iure perscripta est. Ex quo intellegi potest nullum bellum esse iustum, nisi quod aut rebus repetitis geratur aut denuntiatum ante sit et indictum* un passo nel quale appaiono (secondo A. Calore 2003) gli elementi fondamentali connessi con la dichiarazione di guerra, ma dove l'elemento della *rerum repetitio* è posto sullo stesso piano della *denuntiatio* e dell'*indictio*, cosa che rivela spunti di novità rispetto ai rigidi schemi dell'arcaico *ius fetiale*.

Nell'ambito delle numerose teorie fiorite in questi ultimi anni a proposito del concetto di guerra giusta, si ricorda anche il contributo di stampo antropologico di Alice Accardi e Mirna Cola (2010), che esamina alcune fonti antiche misurandole con parametri moderni: *bellum iustum* sarebbe in origine quello che contrappone due parti di pari diritto (*pari iure*), *bellum iniustum* popoli posti su piani diversi, o schiavi (come Spartaco e i suoi seguaci o i briganti); le studioso compiono paragoni con popoli allo stato primitivo o descritti da Montaigne. La loro idea, suggestiva, può valere soltanto – mi sembra – per un'epoca molto antica nella quale Roma aveva a che fare unicamente con i popoli Latini, di cultura simile, epoca per la quale, a parte il significato del termine *hostis* (=straniero) non abbiamo peraltro testimonianze.

Prima di esaminare i problemi relativi alla dichiarazione della prima guerra punica, bisogna cercare di individuare se vi fu violazione dei trattati con Cartagine

nella decisione di Roma di appoggiare la richiesta di aiuto dei Mamertini di Messina (odierna Messina).

A questo fine occorre brevemente riprendere la cronologia dei trattati tra Roma e Cartagine, partendo senz'altro dall'analisi compiuta da Barbara Scardigli (1991). Il lavoro della studiosa è certamente meritevole di ogni considerazione, come per esempio Brizzi (2005) ha sottolineato, a fronte invece di critiche sovente preconcepite (Loreto 1995/6).

Il problema riguardante la qualificazione di *iustum* da attribuire al primo conflitto romano-punico deriva essenzialmente dall'esistenza o meno di un trattato tra Romani e Cartaginesi, il cd. Trattato di Filino, di cui parla, appunto questo storico di Agrigento filopunico: sarebbe il terzo trattato intercorso tra Roma e Cartagine, viene generalmente datato al 306 a.C. Secondo Filino i Romani si sarebbero dovuti tenere lontani dalla Sicilia, ed i Cartaginesi dall'Italia; sarebbe stato riconfermato tra il 280 e il 278 (datazione discussa), ma come si può leggere nel testo greco qui sotto, Polibio non ne riconosce l'esistenza. Come molti storici moderni, anche Loreto (1995/96) nega che sia mai stato stipulato: quindi secondo un filone interpretativo sarebbe in realtà quello concluso tra il 280 e il 278, secondo molti studiosi nel 279 a. C.

Pol. 3.26.1-7

[1] τούτων δὴ τοιούτων ὑπαρχόντων, καὶ τηρουμένων τῶν συνθηκῶν ἔτι νῦν ἐν χαλκώμασι παρὰ τὸν Δία τὸν Καπετώλιον ἐν τῷ τῶν ἀγορανόμων ταμείῳ, [2] τίς οὐκ ἂν εἰκότως θαυμάσειεν Φιλίνου τοῦ συγγραφέως, οὐδὲ τίς ταῦτ' ἠγνόει — τοῦτο μὲν γὰρ οὐ θαυμαστόν, ἐπεὶ καθ' ἡμᾶς ἔτι καὶ Ῥωμαίων καὶ Καρχηδονίων οἱ πρεσβύτατοι καὶ μάλιστα δοκοῦντες περὶ τὰ κοινὰ σπουδάζειν ἠγνόουν — [3] ἀλλὰ πόθεν ἢ πῶς ἐθάρρησε γράψαι τάναντία τούτοις, διότι Ῥωμαίοις καὶ Καρχηδονίοις ὑπάρχοιεν συνθήκαι, καθ' ἃς ἔδει Ῥωμαίους μὲν ἀπέχεσθαι Σικελίας ἀπάσης, [4] Καρχηδονίους δ' Ἰταλίας, καὶ διότι ὑπερέβαινον Ῥωμαῖοι τὰς συνθήκας καὶ τοὺς ὅρκους, ἐπεὶ ἐποίησαντο τὴν πρώτην εἰς Σικελίαν διάβασιν, μήτε γεγονότος μήθ' ὑπάρχοντος παράπαν ἐγγράφου τοιούτου μηδενός. [5] ταῦτα γὰρ ἐν τῇ δευτέρᾳ λέγει βύβλῳ διαρρήδην. περὶ ὧν ἡμεῖς ἐν τῇ παρασκευῇ τῆς ἰδίας πραγματείας μνησθέντες εἰς τοῦτον ὑπερεθέμεθα τὸν καιρὸν κατὰ μέρος περὶ αὐτῶν ἐξεργάσασθαι διὰ τὸ καὶ πλείους διεψεῦσθαι τῆς ἀληθείας ἐν τούτοις, πιστεύσαντας τῇ Φιλίνου γραφῇ. [6] οὐ μὴν ἄλλ' εἰ κατὰ τοῦτό τις ἐπιλαμβάνεται Ῥωμαίων περὶ

τῆς εἰς Σικελίαν διαβάσεως, ὅτι καθόλου Μαμερτίνους προσέλαβον εἰς τὴν φιλίαν καὶ μετὰ ταῦτα δεομένοις ἐβοήθησαν, οἵτινες οὐ μόνον τὴν Μεσσηνίων πόλιν ἀλλὰ καὶ τὴν Ῥηγίνων παρεσπόνδησαν, εἰκότως ἂν δόξειεν δυσαρεστεῖν. [7] εἰ δὲ παρὰ τοὺς ὄρκους καὶ τὰς συνθήκας ὑπολαμβάνει τις αὐτοὺς πεποιῆσθαι τὴν διάβασιν, ἀγνοεῖ προφανῶς.

Trad . B. Scardigli (1991): Tali sono dunque questi trattati e sono conservati ancor oggi su tavole di bronzo presso il tempio di Giove Capitolino nell'archivio degli edili. 2. Chi dunque non si stupirebbe a ragione dello scrittore Filino, non perché ignorava questi trattati – di questo infatti non sarebbe da stupirsi, perché ai nostri tempi perfino i Romani e Cartaginesi più anziani e più esperti in affari pubblici li ignoravano –, 3. ma da quale fonte e in che modo è venuta a Filino l'audacia di sostenere il contrario, che cioè fra i Romani e Cartaginesi esisteva un trattato, in base al quale i Romani si sarebbero dovuti astenere da tutta la Sicilia, e i Cartaginesi dall'Italia, 4. e che i Romani avrebbero violato il trattato ed i giuramenti con il loro primo passaggio in Sicilia. Una clausola di questo genere invece non è mai stata stipulata né esiste scritta. 5. Eppure questo Filino dice nel II libro esplicitamente. Questi fatti li ho già ricordati nell'introduzione alla mia opera, ma rimandai la discussione dettagliata a questo punto, perché molte persone sono in errore circa la verità su queste cose, avendo prestato fede all'opera di Filino. 6. Tuttavia se qualcuno rimprovera i Romani per aver intrapreso il passaggio in Sicilia, perché insomma accolsero nella loro amicizia e poi aiutarono nel bisogno i Mamertini, che avevano tradito non solo Messana, ma anche Reggio, potrebbe sembrare che abbia tutte le ragioni per disapprovare questa iniziativa (dei Romani); 7. se però qualcuno pensa che i Romani siano passati in Sicilia contro i giuramenti e i trattati, evidentemente ignora la verità.

Un'altra fonte da prendere in considerazione, oltre Polibio, è Serv. *ad Aen.* 4.628:

litora litoribus contraria aut quia in foedere cautum fuit, ut neque Romani ad litora Carthaginiensium accederent, neque Carthaginienses ad litora Romanorum: aut potest propter bella navalia accipi inter Romanos et Afros gesta. Fluctibus undas imprecor [post et] propter illud quod in foederibus similiter cautum est, ut Corsica esset media inter Romanos et Carthaginienses.

Nel commento di Servio al verso 628 del IV libro dell'Eneide, *litora litoribus contraria, fluctibus undas*/(629. *imprecor, arma armis: pugnent ipsique nepotesque*), contenuto nell'invettiva di Didone ai discendenti di Enea, si parla di "sponde opposte" alle quali le due potenze secondo un trattato non possono accedere, e viene fatto l'esempio della Corsica che, come si stabilì nei trattati, "*ut esset media*" tra i Romani e i Cartaginesi. Anche questo testo è oggetto di interpretazioni divergenti sul significato da dare a *media esset*: secondo B. Scardigli

(1991) significherebbe che la Corsica era “neutrale”, per Loreto (1995/6) semplicemente “al di fuori delle sfere d’influenza delle due potenze”: ma Loreto è di quelli che negano esistenza di questo III trattato, mentre Scardigli cautamente propende per la sua esistenza.

In sostanza i Romani si sarebbero riservati l’Italia lasciando ai Cartaginesi come sfere d’influenza Sicilia e Sardegna ma, come hanno sottolineato storici del calibro di G. De Sanctis (1917) ed E. Gabba (1990), in modo implicito.

Per Filino, storico siciliano citato da Polibio, che come si è detto parteggiava per i Cartaginesi, la clausola delle zone d’influenza sarebbe stata esplicita, ed è per questo motivo che, secondo questo storico, i Romani nel 264, allo scoppio della prima guerra punica, avrebbero violato il trattato (secondo il resoconto di Polibio).

Il quarto (o terzo) trattato , cd. “di Pirro”, dovrebbe essere del 279 (altri lo datano al 280 o al 278): Pol. 3.25.2-5

« Ἐν αἷς τὰ μὲ ἄλλα τηροῦσι πάντα κατὰ τὰς ὑπαρχούσας ὁμολογίας, πρόσχειται δὲ τούτοις τὰ ὑπογεγραμμένα. Ἐὰν **συμμαχίαν ποιῶνται πρὸς Πύρρον** ἔγγραπτον ποιείσθωσαν ἀμφοτέρω, ἵνα ἐξῆ βοηθεῖν ἀλλήλοις ἐν τῇ τῶν πολεμουμένων χώρᾳ, ὁπότεροι δ’ ἂν χρειᾶν ἔχωσι τῆς βοηθείας, τὰ πλοῖα παρεχέτωσαν Καρχηδόνιοι καὶ εἰς τὴν ὁδὸν καὶ εἰς τὴν ἀφοδὸν, τὰ δὲ ὀψώνια τοῖς αὐτῶν ἐκάτεροι. Καρχηδόνιοι δὲ καὶ κατὰ θάλατταν Ῥωμαίοις βοηθείτωσαν, ἂν χρειᾶ ᾖ. Τὰ δὲ πληρώματα μηδεὶς ἀναρχαζέτω ἐκβαίνειν ἀκουσίως. »

Trad. B. Scardigli (1991): 2. «... in esso confermarono tutti gli accordi precedenti ai quali furono aggiunte le seguenti clausole: 3. **“Qualora essi (i Romani o i Cartaginesi) facciano un’alleanza con Pirro (oppure: contro Pirro)**, entrambi la facciano per iscritto e in modo che sia lecito venirsi in aiuto reciprocamente nel territorio di quello che viene attaccato. 4. Qualunque dei due abbia bisogno di aiuto, i Cartaginesi forniscano le navi sia per l’andata che per il ritorno, ma ciascuno di essi provveda invece all’approvvigionamento delle proprie truppe. 5. Se è necessario, i Cartaginesi portino aiuto ai Romani anche sul mare. Ma nessuno costringa gli equipaggi a scendere a terra contro la loro volontà.»

La complessa e controversa interpretazione di queste clausole, si può leggere in B. Scardigli (1991). Qui si rileva solo che, per quanto concerne il § 3, secondo molti la traduzione corretta è “Qualora essi (i Romani o i Cartaginesi) facciano un’alleanza contro Pirro”, traduzione che anche a me sembra più convincente (rispetto a quella accolta dalla Scardigli, che parla di “alleanza con Pirro”). Solo per

questo trattato e per quello “di Filino” Polibio parla di un’ambasceria Cartaginese presente a Roma.

Chi ritiene inesistente il trattato di cui parla Filino, sostiene che questa clausola aggiuntiva sia da riferire al trattato del 348 a.C., il secondo, del quale qui si riportano le clausole maggiormente rilevanti per il tema in esame:

[3] « ἐπὶ τοῖσδε φιλίαν εἶναι Ῥωμαίοις καὶ τοῖς Ῥωμαίων συμμάχοις καὶ Καρχηδονίων καὶ Τυρίων καὶ Ἰτυκαίων δήμῳ καὶ τοῖς τούτων συμμάχοις. [4] Τοῦ Καλοῦ ἀκρωτηρίου, Μαστίας Ταρσηίου, μὴ λήζεσθαι ἐπέκεινα Ῥωμαίους μηδ' ἐμπορεύεσθαι μηδὲ πόλιν κτίζειν. [5] Ἐὰν δὲ Καρχηδόνιοι λάβωσιν ἐν τῇ Λατίνῃ πόλιν τινὰ μὴ οὔσαν ὑπήκοον Ῥωμαίοις, τὰ χρήματα καὶ τοὺς ἄνδρας ἐχέτωσαν, τὴν δὲ πόλιν ἀποδιδότωσαν. [6] Ἐὰν δὲ τινες Καρχηδονίων λάβωσί τινας, πρὸς οὓς εἰρήνη μὲν ἐστὶν ἔγγραπτος Ῥωμαίοις, μὴ ὑποτάττονται δὲ τι αὐτοῖς, μὴ καταγέτωσαν εἰς τοὺς Ῥωμαίων λιμένας, ἐὰν δὲ καταχθέντος ἐπιλάβηται ὁ Ῥωμαῖος, ἀφίεσθω. [7] ὡσαύτως δὲ μηδ' οἱ Ῥωμαῖοι ποιεῖτωσαν. [8] Ἄν ἐκ τινος χώρας, ἧς Καρχηδόνιοι ἐπάρχουσιν, ὕδωρ ἢ ἐφόδια λάβῃ ὁ Ῥωμαῖος, μετὰ τούτων τῶν ἐφοδίων μὴ ἀδικεῖτω μηδένα πρὸς οὓς εἰρήνη καὶ φιλία ἐστὶ Καρχηδονίοις. [9] ὡσαύτως δὲ μηδ' ὁ Καρχηδόνιος ποιεῖτω. [10] εἰ δέ, μὴ ἰδίᾳ μεταπορευέσθω. ἐὰν δὲ τις τοῦτο ποιήσῃ, δημόσιον γινέσθω τὸ ἀδίκημα. [11] Ἐν Σαρδόνι καὶ Λιβύῃ μηδεὶς Ῥωμαίων μήτ' ἐμπορευέσθω μήτε πόλιν κτιζέτω, (...) εἰ μὴ ἕως τοῦ ἐφόδια λαβεῖν ἢ πλοῖον ἐπισκευάσαι. ἐὰν δὲ χειμῶν κατενέγῃ, ἐν πένθ' ἡμέραις ἀποτρεχέτω. [12] Ἐν Σικελίᾳ ἧς Καρχηδόνιοι ἐπάρχουσι καὶ ἐν Καρχηδόνι πάντα καὶ ποιεῖτω καὶ πωλεῖτω ὅσα καὶ τῷ πολίτῃ ἔξεστιν. [13] ὡσαύτως δὲ καὶ ὁ Καρχηδόνιος ποιεῖτω ἐν Ῥώμῃ. »

Trad B. Scardigli (1991) 3. «A tali condizioni ci sia amicizia fra Romani e i loro alleati, e il popolo di Cartagine, di Tiro e Utica e i loro alleati: 4. I Romani non facciano pirateria, né commercio, né fondino città al di là del Promontorio Bello, di Mastia e di Tarseum. 5. Se i Cartaginesi prendono nel Lazio una città non soggetta ai Romani, si tengano i beni e gli uomini, ma consegnino la città (ai Romani). 6. Se qualche Cartaginese cattura degli uomini di una popolazione con la quale i Romani hanno stipulato una pace scritta, ma che non è soggetta ad essi, non lo sbarchino in un porto dei Romani. Ma se dovesse esservi sbarcato, egli sia libero, nel caso che un Romano lo tocchi. 7. Anche i Romani osservino le stesse norme. 8. Se un Romano prende acqua o vettovaglie in un territorio sottomesso al dominio cartaginese, con queste provviste non rechi danno ad alcuno di quelli con i quali i Cartaginesi sono in pace o amicizia. 9. Alla stessa maniera non rechi danno il Cartaginese (al Romano). 10. Ma se ciò avvenisse, non vi sia una punizione privatamente. Se qualcuno si vendica invece privatamente, l'offesa sia considerata pubblica. 11. In Sardegna e in Libia nessun Romano si dedichi al commercio o fondi una città (...) o vi si trattenga più del tempo necessario, per fornirsi di viveri o riparare la nave. Se vi sarà trasportato da una tempesta, entro cinque giorni riparta. 12. Nelle parti della Sicilia di dominio cartaginese e a Cartagine (il Romano) faccia e venda tutto ciò che è lecito fare e vendere a un Cartaginese. 13. Lo stesso può fare un Cartaginese a Roma. »

Veniamo alla prima guerra punica. Non discuterò tutte le fonti relative a

questa e alla seconda, per le quali rinvio a due lavori esurienti: Vacanti 2008 e Hoyos 2011.

È certo che Roma con la decisione di appoggiare i Mamertini, entra di prepotenza nello scenario mediterraneo. I mercenari di origine osca avevano occupato Messina: minacciati dai Siracusani, comandati da Gerone, dopo aver accolto un presidio Cartaginese per difendersi avevano poi, segretamente, chiesto l'intervento di Roma.

Si noti come la Sicilia si ponga ancora e nuovamente al centro di interessi contrastanti: però nell'isola i protagonisti non sono più Greci e Cartaginesi (su tutta la storia siciliana prima di Roma, De Vido 2013), i nuovi e pericolosi antagonisti dei Cartaginesi sono oramai i Romani, che iniziano così un'ascesa inarrestabile.

Roma, tuttavia, non entra sulla scena politica internazionale con una dichiarazione di guerra secondo i principii del *bellum iustum*, perché, come si vede nel passo di Polibio qui sotto, il voto dell'assemblea popolare riguardò esclusivamente l'accoglimento della *deditio* dei Mamertini (De Sanctis 1917, Cassola 1962, Gabba 1990), erroneamente Rotondi, nel suo famoso repertorio di leggi del 1912, più volte ristampato, parla di una *Lex de bello Carthaginiensibus indicendo* riferita all'anno 264.

1.10.[9]: ὁ προορώμενοι Ῥωμαῖοι καὶ νομίζοντες ἀναγκαῖον εἶναι σφίσι τὸ μὴ προσέθαι τὴν Μεσσήνην μηδ' ἑᾶσαι Καρχηδονίους οἰονεὶ γεφυρῶσαι τὴν εἰς Ἰταλίαν αὐτοῖς διάβασιν, 11.[1] πολὺν μὲν χρόνον ἐβουλεύσαντο, καὶ τὸ μὲν συνέδριον οὐδ' εἰς τέλος ἐκύρωσε τὴν γνώμην διὰ τὰς ἄρτι ῥηθείσας αἰτίας. ἐδόκει γὰρ τὰ περὶ τὴν ἀλογίαν τῆς τοῖς Μαμερτίνοις ἐπικουρίας ἰσορροπεῖν τοῖς ἐκ τῆς βοηθείας συμφέρουσιν. [2] οἱ δὲ πολλοὶ τετραμένοι μὲν ὑπὸ τῶν προγεγονότων πολέμων καὶ προσδεόμενοι παντοδαπῆς ἐπανορθώσεως, ἅμα δὲ τοῖς ἄρτι ῥηθεῖσι περὶ τοῦ κοινῆ συμφέρειν τὸν πόλεμον καὶ κατ' ἰδίαν ἐκάστοις ὠφελείας προδήλους καὶ μεγάλας ὑποδεικνύοντων τῶν στρατηγῶν, ἔκριναν βοηθεῖν. [3] κυρωθέντος δὲ τοῦ δόγματος ὑπὸ τοῦ δήμου, προχειρισάμενοι τὸν ἕτερον τῶν ὑπάτων στρατηγῶν Ἄππιον Κλαύδιον ἐξαπέστειλαν, κελεύσαντες βοηθεῖν καὶ διαβαίνειν εἰς Μεσσήνην.

Trad. R. Palmisciano (1998): Questa era la previsione dei Romani, i quali ritenendo assolutamente necessario non abbandonare Messina e tanto meno permettere che i Cartaginesi si creassero una testa di ponte per il loro passaggio in Italia, 11.1. discutevano lungamente, ma il senato non ratificò la proposta di intervento per le cause or ora ricordate: gli argomenti che mostravano l'assurdità di aiutare i Mamertini sembravano bilanciare perfettamente quelli che mostravano i vantaggi che sarebbero derivati da questo aiuto. 2. La gente comune, però, spossata dalle guerre

precedenti e bisognosa di qualunque tipo di risarcimento, quando i capi mostrarono, insieme agli argomenti prima ricordati sul vantaggio collettivo che avrebbe portato la guerra, anche i grandi ed evidenti benefici di cui ciascuno avrebbe goduto nel privato, votarono a favore degli aiuti. 3. Ratificata dal popolo la risoluzione, affidarono la spedizione ad Appio Claudio, il secondo dei consoli, in qualità di generale, e gli ordinarono di compiere la traversata verso la città per portare aiuto a Messina.

Per quanto Polibio, nel testo appena esaminato, parli infatti di favorevoli o contrari all'intervento in Sicilia, sostenendo che il senato non era favorevole al conflitto, mentre *oi polloi* (il popolo comune, minuto) erano propensi all'intervento a Messina perché i comandanti (= i consoli, ma a Roma era presente solo Ap. Claudio Caudex) avevano promesso un ricco bottino, e asserisca che alla fine la proposta fu votata (approvata), va sottolineato il fatto che la deliberazione riguardò solo l'accoglimento della richiesta d'aiuto dei Mamertini, e quindi la loro *deditio* a Roma. Pochi dubbi mi pare sussistano riguardo all'assemblea deliberante, malgrado vi sia chi (Paananen 1993) abbia sostenuto che si tratti del *concilium plebis*: la *contio* dei consoli (del console) descritta da Polibio fa pensare ad un *comitium*. Anche Gabba (1990), infatti, parla di *contiones* dei consoli per persuadere il popolo a votare a favore, cioè ad accogliere la *deditio* dei Mamertini, che sarebbero così venuti *in fidem* del popolo romano.

Le operazioni belliche ebbero inizio, e dopo vari episodi sui quali non mi soffermo, ciascuno dei contendenti impose all'altro la ritirata: poiché i Mamertini erano alleati di Roma e Messina era circondata da Cartaginesi e Siracusani, Appio Claudio proclamò lo stato di guerra, cosa che poteva fare senza intervento del popolo, come le fonti in modo conforme riportano, basta leggere il fr. 223 Vahlen di Ennio : *Appius indixit Karthaginensibus bellum* (Cassola 1962).

Anche Silio Italico nel suo poema *Punica* fa riferimento a una dichiarazione di guerra ad opera di Appio: Sil. Ital. VI, 660-63 *At princeps Poenis indicta more parentum / Appius astatat pugna lauroque revinctus / iustum Sarrana ducebat caede triumphum* «Gli era vicino Appio, che per primo aveva dichiarato guerra ai

Punici, secondo i riti dei padri, e cinto di alloro conduceva un meritato trionfo, dopo la strage dei Sarrani (=Cartaginesi)».

Come si è detto, nelle fonti (qui ne sono state riportate solo alcune, ma le altre si possono vedere presso gli studiosi moderni citati) è Claudio a dichiarare la guerra; la cerimonia religiosa dei feziali fu compiuta al suo rientro a Roma: si legga Naev. fr. 31 M.: *Scopas atque verbenas sagmina sumpserunt*, frammento che va contestualizzato nella citazione di Festo (Paul.) s.v. *sagmina*, p. 425 L., *Sagmina dicebant herbas verbenas, quia ex loco sancto arcebantur legatis proficiscentibus ad foedus faciendum bellumque indicendum; vel a sanciendo, id est confirmando. Naevius:...*

Secondo S. Albert (1980), sulla base della ricorrenza dei requisiti formali (=procedura rituale) e sostanziali (*iustae causae*), la prima guerra punica rientra fra i *bella iusta*, in cui si trovano ambedue le caratteristiche, conclusione che mi trova concorde in aderenza ai dati offerti dalle fonti.

Le vicende immediatamente successive a questo primo conflitto con Cartagine sono riassumibili - per quel che qui interessa - in pochi cenni: sappiamo da Polibio (I 62-63) che il popolo a Roma non ratificò una prima proposta formulata da Lutazio Catulo, il vincitore delle Egadi, per cui fu necessario inviare una commissione di dieci membri che giunta in Sicilia modificò i termini del trattato, rendendolo più favorevole ai Romani, instaurando, in ogni caso, un rapporto di amicizia tra le due potenze. Com'è stato notato (Scardigli 1991) il trattato di Catulo (241 a.C.) nella sua parte iniziale riprende i primi due trattati tra Romani e Cartaginesi, nello stabilire la *philia* tra i due popoli, ma poi contiene condizioni dettate da Roma che riguardano la rinuncia a determinati territori (la Sicilia e probabilmente anche tutte le isole tra la Sicilia e l'Italia - clausola aggiunta) e il pagamento di una forte indennità, nonché la restituzione dei prigionieri senza riscatto.

Veniamo ora alla seconda guerra punica, per la quale i problemi sono, se possibile, ancora più complessi rispetto alla Prima.

Com'è noto Amilcare Barca cominciò un'avanzata ricca di conquiste in Spagna ove fu fondata anche una "Nuova Cartagine"; questa politica fu proseguita dal genero Asdrubale e dopo la morte di questi dal figlio Annibale. Tutto ciò non poté non destare preoccupazione in Roma, tanto che nel 226 (anche questa datazione è discussa) fu concluso con i Cartaginesi un trattato, forse privo di carattere formale (si discute anche se fosse unilaterale, cioè obbligasse la sola Cartagine, ovvero bilaterale), che fissava la sfera d'influenza dei Cartaginesi fino al fiume Ebro. Le cose si complicano per il fatto che non si sa se prima o dopo quell'accordo Roma strinse alleanza con la città di Sagunto che si trovava nella zona cartaginese.

Poiché Annibale assediò Sagunto, e la città chiese aiuto a Roma, vi è grande discussione sulle responsabilità e le cause di questa seconda guerra contro i Punici (ricordiamo che Polibio si sofferma sulle *archai*, le origini, e le *aitiai*, i motivi, del conflitto).

B. Scardigli (1991), ad esempio, pone l'assedio della città spagnola nel 224/3, riconoscendo la responsabilità di Roma nell'intervento a favore dei saguntini. È anche vero, come da molti è stato posto in evidenza, che la guerra prima o poi sarebbe scoppiata, cioè avrebbero finito con il prevalere le fazioni politiche favorevoli al conflitto.

Ai fini del discorso che sto svolgendo giova soffermare l'attenzione sulle legazioni, secondo Tito Livio due, che furono inviate ai Cartaginesi: subito dopo la notizia dell'assedio di Sagunto, un'ambasceria romana doveva incontrare Annibale, per chiedergli la rinuncia alla guerra; in caso di rifiuto gli ambasciatori avrebbero proseguito fino a Cartagine per domandare la consegna del condottiero punico (Liv. 21.6.3-8). Annibale adducendo pretesti non li riceve, quindi essi vanno in Africa e si presentano davanti al senato di Cartagine (Liv. 21.10.1). Attraverso il resoconto liviano delle parole del cartaginese Annone, ostile ai Barcidi, si raccomanda al senato di ottemperare alla richiesta dei Romani consegnando Annibale (Liv.

21.10.6-13); la *rerum repetitio* (nel testo: *res ex foedere repetuntur*) riguarda la persona di Annibale, che secondo i Romani aveva violato il trattato dell'Ebro; le richieste vengono respinte, quindi i Romani deliberano la guerra.

Una convincente interpretazione in chiave giuridico-sacrale è quella fornita da Adalberto Giovannini (2000), che armonizza in maniera convincente le divergenti testimonianze delle fonti, e mette in luce come in particolare dalla narrazione liviana ci si possa rendere conto dell'evoluzione del *ius fetiale*: pur avendo il popolo a Roma già deliberato la guerra (*iussum populi*, Liv. 21.17.4: *Latum inde ad populum vellent iuberent populo Carthaginiensi bellum indici; eiusque belli causa supplicatio per urbem habita atque adorati di, ut bene ac feliciter eveniret quod bellum populus Romanus iussisset*), viene inviata a Cartagine una seconda ambasceria, Liv. 21.18.1-3: *His ita comparatis, ut omnia iusta ante bellum fierent, legatos maiores natu, Q. Fabium M. Livium L. Aemilium C. Licinium Q. Baebium in Africam mittunt ad percontandos Carthaginienses publicone consilio Hannibal Saguntum oppugnasset, et si id quod facturi uidebantur faterentur ac defenderent publico consilio factum, ut indicerent populo Carthaginiensi bellum.*

In particolare si chiede se gli atti di Annibale siano stati intrapresi *publico consilio*: vi è poi una discussione nella quale i Cartaginesi cercano di escludere che l'attacco a Sagunto costituisse una violazione del trattato dell'Ebro, al che segue la famosa "scenetta" dell'inviato dei Romani, che fatta una piega nella toga e nascosta in essa la mano, afferma che essa conteneva la pace e la guerra, e che stava a loro scegliere cosa preferissero (Liv. 21.18.13).

Per Livio l'atto compiuto dal legato romano è una *denuntiatio belli*, ha, cioè, reso pubblico lo stato di guerra: *Haec directa percontatio ac denuntiatio belli magis ex dignitate populi Romani visa est quam de foederum iure uerbis disceptare, cum ante, tum maxime Sagunto excisa.*

In pratica la seconda legazione ebbe solo il compito di effettuare la dichiarazione formale dello stato di guerra, mentre gli altri episodi vanno riferiti alla prima ambasceria (Giovannini 2000). La studiosa S. Albert (1980), infatti, pone la

seconda guerra punica nella categoria da lei descritta di “formal gerechte Kriege”, guerra formalmente giustificata, nella quale sembrano essere soddisfatti i soli requisiti procedurali, mancando invece le “*iustae causae*”, secondo la sua classificazione dei *bella* ricordata sopra (la terza tipologia di guerre da lei individuata, “sachlich gerechte Kriege”, guerra oggettivamente giustificata, è quella nella quale è presente la sola giustificazione etica, come la prima guerra macedonica, la guerra gallica).

I feziali non accompagnano più la legazione: hanno mantenuto soltanto una funzione giurisprudenziale-consultiva (Turelli 2011), e dunque in presenza degli altri elementi evidenziati dalle fonti, sembrano comunque soddisfatti i principi del *bellum iustum*.

Accardi, Cola 2010: A. Accardi, M. Cola, *Guerra e partnership. Una riflessione sull'ambivalenza di 'hostis'*, in *Quaderni del ramo d'oro on-line* 3(2010) 228-238.

Albert 1980: S. Albert, *Bellum iustum: die Theorie des 'gerechten Krieges' und ihre Bedeutung für die auswärten Auseinandersetzungen Roms in republikanischer Zeit* (Kallmünz 1980).

Brizzi 2005: G. Brizzi, *Cartagine e Roma: dall'intesa al confronto*, in C. Bearzot, F. Landucci Gattinoni, G. Zecchini (a cura di), *L'equilibrio internazionale dagli antichi ai moderni* (Milano 2005) pp. 29-43.

Calore 2006: A. Calore, *Bellum iustum tra etica e diritto*, *Diritto@Storia* N. 5 – 2006 – Memorie (on line).

Calore 2003: A. Calore, *Forme giuridiche del 'bellum iustum'* (Milano 2003).

Cassola 1962: F. Cassola, *I gruppi politici romani nel III secolo a. C.* (Trieste 1962).

Cimma 2004: M.R. Cimma, *Reges socii et amici*, *Diritto@Storia* 3 (Maggio 2004) Memorie (on line).

De Martino 1973²: F. De Martino, *Storia della costituzione romana* II (Napoli 1973²).

De Sanctis 1917: G. De Sanctis, *Storia dei romani* III,1 (Torino 1917, Firenze 1967²).

De Vido 2013: S. De Vido, *Le guerre di Sicilia* (Roma 2013)

Frunzio 2014: M. Frunzio, *Ancora sui rapporti internazionali nell'opera di Francesco De Martino*, in *Cultura giuridica e diritto vivente*, rivista on-line 1 (2014).

Gabba 1990: E. Gabba, *La prima guerra punica e l'espansione transmarina*, in A. Momigliano, A. Schiavone (a cura di), *Storia di Roma* II: *L'impero mediterraneo*. 1. *La repubblica imperiale*

(Torino 1990) pp. 55-67.

Giovannini 2000: A. Giovannini, *Le droit fécial et la déclaration de guerre de Rome à Carthage en 218 av. J.-Ch.*, in *Athenaeum* 88 (2000) pp. 69-116.

Hoyos 2011: D. Hoyos (a cura di), *A Companion to the Punic Wars. Blackwell companions to the ancient world. Ancient history* (Malden, MA 2011).

Kostial 1995: M. Kostial, *Kriegerisches Rom? Zur Frage von Unvermeidbarkeit und Normalität Militärischer Konflikte in der Römischen Politik* (Stuttgart 1995).

Loreto 1995/6: L. Loreto, *Sui trattati romano-cartaginesi*, in *Bullettino dell'Ist. di Dir. Romano* 37/38 (1995/96) pp. 779-821.

Loreto 2001: L. Loreto, *Il bellum iustum e i suoi equivoci* (Napoli 2001).

Mantovani 1990: M. Mantovani, *Bellum Iustum* (Bern 1990).

Paananen 1993: U. Paananen, *Legislation in the comitia centuriata*, in U. Paananen, K. Heikkilä, K. Sandberg, L. Savunen, J. Vaahtera (a cura di), *Senatus Populusque Romanus. Studies in Roman Republican Legislation* (Helsinki 1993).

Palmisciano 1998: R. Palmisciano, C. Tartaglino, *Polibio, Storie. Testo e traduzione libri I-III* (Roma 1998).

Rampazzo 2012: N. Rampazzo, *Iustitia e bellum. Prospettive storiografiche sulla guerra nella repubblica romana* (Napoli 2012).

Rotondi 1912: G. Rotondi, *Leges publicae populi Romani* (Milano 1912; rist. Hildesheim 1966).

Scardigli 1991: B. Scardigli, *I trattati romano-cartaginesi* (Pisa 1991).

Sini 2003: F. Sini, *Ut iustum conciperetur bellum: guerra "giusta" e sistema giuridico-religioso romano*, in A. Calore (a cura di), *«Guerra giusta»? La metamorfosi di un concetto unico* (Milano 2003) p. 31-76.

Turelli 2011: G. Turelli, *Audi Iuppiter. Il Collegio dei feziali nell'esperienza giuridica romana* (Milano 2011).

Vacanti 2008: C. Vacanti, *Sagunto, 'nemesi' di Messana*, in P. Anello, J. Martínez-Pinna (a cura di), *Relaciones interculturales en el mediterráneo antiguo: Sicilia e Iberia* (Málaga-Palermo 2008), p. 7 – 80.